

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 94-3832

Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 “sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio” prevede, all'articolo 65 – punti 3 e 4 –, che gli Stati membri accertino che per ciascun Programma di Sviluppo Rurale (PSR) sia garantita una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione e gli altri organismi; inoltre gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni rispettive dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce, all'articolo 66, che l'Autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del PSR: a tal fine essa provvede, tra l'altro, ad assicurare che l'Organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per i finanziamenti, prima che siano autorizzati i pagamenti.

Lo stesso articolo 66, al punto 4, fa salvo il ruolo dell'Organismo pagatore come indicato nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”.

L'articolo 7, punto 1, del Regolamento n. 1306/2013 stabilisce che l'Organismo pagatore è un organismo dello Stato membro, incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR; fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti di gestione e controllo può essere delegata. Il punto 2 pone come condizione che gli Stati membri possano riconoscere come organismi pagatori solo i servizi o gli organismi che dispongano di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine a legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Il punto 6 sancisce che l'Organismo pagatore gestisce e provvede ai controlli connessi all'intervento pubblico di cui è responsabile e ne assume la responsabilità generale.

ARPEA - istituita con Legge regionale 21.06.2002, n. 16, “Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari” e s.m.i. -, è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole A.F. del 25.01.2008 quale Organismo Pagatore Regionale.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002, è stato approvato il “Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte”, il cui articolo 8, *mutatis mutandis*, disciplina le funzioni di detto Organismo.

Con la D.G.R. 23.04.2007, n. 41 – 5776 è stato approvato lo Statuto di ARPEA; l'articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l'altro, all'autorizzazione e al controllo dei pagamenti.

L'articolo 6 – punto 4 - prevede che l'Agenzia, nel rispetto della legislazione comunitaria, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa autorizzazione della Giunta regionale. L'articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

Il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11.03.2014 “che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro”, all'articolo 1, stabilisce le condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori. ARPEA è stata riconosciuta in quanto ha fornito garanzie sufficienti, nell'ambito del FEASR, in ordine alla procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la conformità alle norme dell'Unione.

L'Allegato I del Regolamento n. 907/2014, articolo 1, lettera A, nel fissare i criteri per il riconoscimento dell'organismo pagatore, prevede che lo stesso disponga di una struttura organizzativa adeguata a svolgere la funzione di autorizzazione e controllo dei pagamenti, funzione finalizzata alla fissazione dell'importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione; compresi in particolare i controlli amministrativi e in loco. La lettera C disciplina l'istituto della delega, definendola con precisione: è richiesto un accordo scritto mediante il quale l'organismo pagatore delega ad altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti; l'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento; l'organismo pagatore rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle azioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014 “recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”, nell'articolo 2 “ Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni” precisa che, qualora i controlli non siano effettuati dall'organismo pagatore, spetta a quest'ultimo definire le informazioni che gli sono necessarie.

La Linea Direttrice n. 1 “Linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – Linea direttrice per il riconoscimento” data a Bruxelles il 15.09.2015, al punto 5.6. “Procedura di attribuzione degli aiuti come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 907/2014”, precisa: “ Per il FEASR i compiti dell'Autorità di gestione stabiliti dall'articolo 49 del R. 1305/2013 consistono principalmente nella selezione dei progetti e nella redazione dei relativi contratti con i beneficiari finali. In ultima analisi però spetta all'Organismo pagatore di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell'Unione e che i controlli previsti dalle legislazione unionale siano effettuati prima dell'autorizzazione del pagamento. Di conseguenza, anche se il riconoscimento dell'Organismo Pagatore non si estende all'Autorità di gestione in quanto tale, dovrebbe però coprire la procedura di assegnazione degli aiuti. Tale procedura può essere approvata separatamente e prima dell'approvazione delle altre procedure di autorizzazione di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti. Pertanto le domande di progetto potranno essere accolte e trattate solo dopo il completamento e l'approvazione della procedura di assegnazione degli aiuti.”

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 09.11.2015, nel capitolo 15 detta modalità di attuazione del Programma e assegna, conformemente

alla normativa dell'Unione: le competenze all'Autorità di gestione, all'Organismo pagatore ARPEA e all'Organismo di certificazione; per quanto attiene all'Organismo pagatore ARPEA viene confermato che, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione di compiti può essere delegata. Nello stesso capitolo si stabilisce che, per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore ARPEA, nel rispetto delle specifiche competenze, operano in costante collaborazione.

Vista la Deliberazione n. 36 – 3578 del 04.07.2016: “Attuazione PSR 2014 –2020 – Approvazione dei documenti e degli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014 –2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e individuazione delle risorse a carico del bilancio regionale.”.

Richiamata la Deliberazione n. 14 – 2887 del 08.02.2016: “Periodi di programmazione 2007 – 2013 e 2014 – 2020 del Programma di Sviluppo Rurale – gestione delle attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi – disposizioni a seguito della L.R. n. 23/2015”, sulla scorta della quale sono state contratte convenzioni tra alcuni Settori regionali e l'Organismo pagatore regionale ARPEA; tali convenzioni, stipulate in via transitoria e i cui effetti spirano al più tardi il 31.12.2016, si sono rese necessarie per garantire continuità nell'azione amministrativa, in un momento caratterizzato dall'urgenza di chiudere il periodo di programmazione europea 2007 – 2014, del concomitante avvio della nuovo periodo di programmazione europea 2014 – 2020 e della riorganizzazione del sistema delle autonomie locali derivante all'emanazione della Legge regionale 29.10.2015, n. 23: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

Tutto quanto sopra premesso, nella prospettiva di stipula di accordi tra l'Organismo pagatore regionale ARPEA e la Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 -, accordi volti a delegare i Settori regionali allo svolgimento di uno o più compiti funzionali al completamento delle procedure attribuite dai regolamenti e dalle leggi prefate all'Organismo pagatore regionale -, si rende necessario fornire indirizzi operativi a cui i Settori regionali, in capo alle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi nella stipula dei citati accordi.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

che, nella stipula degli accordi tra i Settori regionali competenti e l'Organismo pagatore regionale ARPEA, - come previsti dall'Allegato I, articolo 1 lettera C, del Regolamento n. 907/2014 -, i Settori regionali contraenti, allocati nelle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni operative.

Gli accordi devono consentire all'Organismo pagatore regionale ARPEA di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è stato riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti prelevati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); tenuto conto di tali specificità, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili:

a) in applicazione della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14.10.2014, n. 14, e dei Regolamenti citati nella premessa, spetterà all'Organismo pagatore regionale l'identificazione dei procedimenti amministrativi della struttura ARPEA, i cui compiti vengono delegati ai Settori

regionali, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento e la fissazione dei termini di durata.

b) Gli accordi che contengono la delega alla statuizione della procedura di assegnazione degli aiuti devono indicare il riparto delle responsabilità tra il delegante e il delegato.

c) Qualora gli accordi contemplino la delega di compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento, a cui è equiparata la domanda di acconto, *ex* articolo 6, punto 1 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la delega dovrà definire puntualmente i compiti in capo al delegato e quelli residuali che restano a ARPEA. L'adempimento delegato si concluderà con la formulazione, da parte del Settore regionale, di una proposta – di pagamento o di rifiuto o di recupero - che dovrà essere conclusivamente determinata dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, il quale fisserà l'esatto importo da erogare o da recuperare nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento n. 907/2014 Allegato I, articolo 1, lettera A.

d) Ai fini della definizione dei compiti delegabili ai Settori regionali, occorre tenere conto che, allorché la domanda di sostegno contenga tutti gli elementi necessari a determinare sia l'ammissione al sostegno sia l'importo da erogare al beneficiario, e la normativa applicabile non impegni il beneficiario alla presentazione di una successiva domanda di pagamento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Deliberazione, la domanda di sostegno deve essere istruita e trattata come domanda di pagamento.

e) Qualora gli accordi prevedano la delega di compiti concernenti l'esecuzione di controlli, dovranno essere definite in modo puntuale le informazioni che sono necessarie per l'Organismo pagatore regionale ARPEA, i relativi documenti probanti giustificativi, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. E' fatta salva la funzione di vigilanza dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 Allegato I, articolo 1, lettera C, alinea vi), sulla base della quale ARPEA potrà sempre procedere alla ripetizione del controllo delegato.

f) Gli accordi dovranno contenere la dichiarazione di responsabilità dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea ii), nonché la dichiarazione di garanzia resa dall'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea iv).

g) Gli accordi dovranno indicare che gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 del D. Legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" restano in capo all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Ulteriori integrazioni e definizioni che si rendessero necessarie, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, sono demandate all'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo rurale 2014 –2020 della Regione Piemonte.

La presente non modifica il contenuto della Deliberazione n. 36 – 3578 del 04.07.2016: "Attuazione PSR 2014 –2020 – Approvazione dei documenti e degli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014 –2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e individuazione delle risorse a carico del bilancio regionale."

Dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri maggiori a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)